

# "Vicolo d'Oro"

## STATUTO

### **Articolo 1**

E' costituita l'associazione degli amici e dei connazionali della Repubblica Ceca denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE EMILIA ROMAGNA – REPUBBLICA CECA VICOLO D'ORO" con sede in Bologna.

L'associazione non ha scopo di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, è apolitica e aconfessionale.

### **Articolo 2**

L'associazione è finalizzata a promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura e della realtà ceca in Italia.

Pertanto si propone i seguenti scopi:

- rafforzare i rapporti dei cechi residenti in Italia con la madrepatria promuovendo ed organizzando corsi informativi, seminari, incontri, mostre, viaggi;
- organizzare incontri e scambi di informazioni tra i membri dell'associazione e l'Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, organizzare incontri con gli ospiti dell'Ambasciata provenienti dalla Repubblica Ceca, fornire ai soci informazioni politiche, culturali, economiche, consolari, etc.;
- costituire un punto d'incontro e di scambio di esperienze tra cechi e italiani;
- incrementare la conoscenza della Repubblica Ceca e della sua cultura tra gli italiani promuovendo scambi culturali e viaggi;
- promuovere iniziative tese a far conoscere la cultura, la storia, l'arte e le tradizioni popolari della Repubblica Ceca e, più in generale, mitteleuropee, mediante l'organizzazione di conferenze, lezioni, seminari, corsi, mostre, convegni, dibattiti, concerti, proiezioni, spettacoli, visite guidate, escursioni tematiche, degustazioni;
- promuovere l'organizzazione di viaggi individuali e collettivi anche in occasione di particolari festività e eventi artistici;
- promuovere e diffondere pubblicazioni attinenti agli scopi sociali, giornali, riviste, libri, audiovisivi;
- cooperare con enti, istituti ed organismi nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- istituire un centro di documentazione con emeroteca, biblioteca e videoteca al fine di fornire i servizi ai soci;
- promuovere la conoscenza della lingua e della letteratura ceca;
- promuovere ogni altra iniziativa idonea e utile per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

### **Articolo 3**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- da contributi o donazioni e lasciti;
- beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da:

- quote sociali;
- ricavato dell'organizzazione di manifestazioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### **Articolo 4**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario annuale.

### **Articolo 5**

Sono soci le persone ed enti, di qualsiasi cittadinanza e nazionalità, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione.

### **Articolo 6**

I soci si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e versano la quota d'iscrizione e successivamente la quota annua, entrambe stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di iscrizione e quote annue ridotte per studenti.

Le quote sociali sono intrasmissibili se non per causa di morte e non sono rivalutabili.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono al patrimonio dell'associazione e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Sono soci onorari le persone che per il loro prestigio nel campo culturale sociale possono meglio qualificare l'associazione. La loro nomina sarà decisa dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci vengono regolarmente informati delle iniziative programmate dall'associazione e hanno diritto a partecipare a tutte le attività. I medesimi sono obbligati ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi

sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

### **Articolo 7**

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione, per decesso e per morosità.

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio Direttivo nei confronti di chi:

- non osserva lo statuto, le norme del regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annua.

### **Articolo 8**

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, se nominato per la conservazione dei documenti sociali e per le verbalizzazioni;

Collegio dei Revisori, se nominato

### **Articolo 9**

L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati e si riunirà almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei rendiconti di cui all'art. 4 su convocazione del Consiglio Direttivo, che deve avvenire con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e spedito via fax, e-mail o sms ai soci almeno otto giorni prima. Con le stesse forme verrà data pubblicità ai bilanci e alle deliberazioni dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

Eventuali avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti durante la vita dell'Associazione.

L'assemblea nomina le cariche sociali e delibera sulle modifiche di Statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Ciascuno dei soci ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla Legge.

### **Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette soci eletti tra i soci dall'assemblea, la quale determina il numero dei componenti e la durata della loro carica e nomina il Presidente del Consiglio Direttivo il Segretario, ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di inadempimento o assenza.

Il Consiglio Direttivo svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio ha i poteri di gestione ordinaria e straordinaria; decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire nell'attività dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale e al preventivo, all'ammontare delle quote associative. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni, delle quali sarà redatto un verbale firmato dai partecipanti.

### **Articolo 11**

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di impedimento o assenza al Vice Presidente.

### **Articolo 12**

Se ritenuto opportuno l'assemblea potrà nominare o un Revisore o un Collegio di Revisori composto da tre membri i quali dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione ai rendiconti annuali. I medesimi potranno altresì effettuare atti di ispezione e di controllo. I Revisori, se nominati, restano in carica per tre anni.

### **Articolo 13**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole dei 3/4 degli associati. La stessa assemblea nomina uno o più liquidatori.

La stessa assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997.

Tutto quanto non previsto dal presente si farà riferimento al Codice Civile in materia di Associazioni non commerciali.